



ASSOLOMBARDA

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Legge di Bilancio 2018, art. 1, c. 46 - 56

Carmen Giugno - Area Politiche Fiscali

21.06.2018

Le agevolazioni fiscali del Piano nazionale «Impresa 4.0»

Agevolazione	Investimenti agevolabili	Orizzonte temporale
	Beni materiali strumentali	Dal 16.10.2015 al 30.6.2019
	Beni materiali strumentali «altamente tecnologici»	Dall'1.1.2017 al 31.12.2019
	Beni immateriali strumentali funzionali al modello 4.0	Dall'1.1.2017 al 31.12.2019
	Corsi di formazione per i dipendenti sulle tecnologie 4.0	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018



Credito d'imposta per la formazione 4.0: punti di attenzione

- Il Decreto attuativo dell'agevolazione non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali
- L'agevolazione si calcola sul **costo del personale** impegnato nella formazione 4.0 e non sul costo del formatore esterno
- L'agevolazione è **automatica** ma subordinata ad alcuni adempimenti documentali
- L'orizzonte temporale dell'agevolazione è breve (agevolabili solo le spese sostenute nel **2018**)



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese** residenti in Italia indipendentemente:

- dalla forma giuridica
- dalla dimensione aziendale
- dal settore economico
- dal regime contabile
- dalle modalità di determinazione del reddito

Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli **enti non commerciali** a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.

NB: non è richiesto che l'impresa sia beneficiaria di super/iper ammortamento



Attività di formazione agevolabili (1/2)

Sono agevolabili le attività di formazione:

1) svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle **tecnologie**

- previste dal Piano nazionale Impresa 4.0
- applicate in ambiti specifici

a) Vendita e marketing
b) Informatica
c) Tecniche e tecnologie di produzione
(per il dettaglio vd. All. A L. bilancio 2018)

a) big data e analisi dei dati
b) cloud e fog computing
c) cyber security
d) simulazione e sistemi cyber-fisici
e) prototipazione rapida
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
g) robotica avanzata e collaborativa
h) interfaccia uomo macchina
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
l) internet delle cose e delle macchine
m) integrazione digitale dei processi aziendali

NB: sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione



Attività di formazione agevolabili (2/2)

2) pattuite attraverso **contratti collettivi**, aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro

NB: è previsto l'obbligo di rilasciare a ciascun dipendente, mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante, **l'attestazione** dell'effettiva partecipazione alle attività formative con l'indicazione dell'ambito aziendale di applicazione delle competenze acquisite o consolidate



Soggetti erogatori della formazione

Le attività di formazione possono essere erogate da soggetti esterni o interni all'impresa.

- ❑ **Formatori esterni:** soggetti rientranti in una delle seguenti categorie
 - soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o operativa
 - Università (pubbliche o private) o strutture collegate
 - soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001)
 - soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37

- ❑ **Formatori interni:** personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della Legge di bilancio 2018 (a) *Vendita e marketing*, b) *Informatica*, c) *Tecniche e tecnologie di produzione*)



**Costo
NON agevolabile**



**Costo agevolabile
fino al 30% della
retribuzione annua**



Spese ammissibili

È agevolabile il **costo aziendale** del **personale dipendente** impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «**discente**» che come «**docente**» o «**tutor**», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

Personale dipendente



Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti

Costo aziendale



Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

NB: per il costo del lavoro relativo al personale dipendente «**docente**» o «**tutor**» è previsto un tetto pari al **30%** della retribuzione annua del dipendente



Misura dell'agevolazione

$$\text{Credito d'imposta} = 40\% \times \text{Spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile ossia nel 2018 per i soggetti «solari»}$$

Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di **300.000** euro per ciascun beneficiario.

NB: Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 5.000 euro (vd. slide «Certificazione dei costi»)



Ambito temporale

Sono agevolabili le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ossia nel **2018** per i soggetti «solari».

Per individuare il periodo di imputazione dei costi si applica il principio generale della **competenza** (Tuir, art. 109).



Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell'AdE, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi (dal **2019** per i soggetti «solari») subordinatamente all'avvenuta certificazione dei costi (vd. slide successiva)
- deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo
- non è soggetto né al limite dei **250.000** euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei **700.000** euro (L. 388/2000, art. 34)
- non concorre a formare la base imponibile **Ires/Irpef** e **Irap** né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5)



Certificazione dei costi

Le spese ammissibili devono risultare da un'apposita **certificazione** da allegare al bilancio.

Imprese soggette a revisione legale dei conti

Le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).

Imprese non soggette a revisione legale dei conti

Le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a **5.000 euro**.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

NB: Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti nell'assunzione dell'incarico deve osservare i principi di indipendenza (art. 10, D.Lgs. 39/2010)



Altri adempimenti documentali

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta, oltre alla certificazione, devono conservare:

- una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta (la relazione deve essere predisposta dal dipendente che partecipa alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal soggetto formatore esterno)
- l'ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio
- i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno

Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato



L'agevolazione:

- è concessa nel rispetto della normativa europea sugli **aiuti di Stato** (Reg. UE 651/2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
- e in particolare soddisfa le condizioni previste dall'art. 31 del Reg. UE 651/2014 che disciplina gli aiuti alla **formazione**
- è **cumulabile** con altri **aiuti di Stato** aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. n. 651/2014 (art. 31, punti 4 e 5)

Intensità massime di aiuto

Destinatari della formazione	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
Lavoratori non svantaggiati	50%	60%	70%
Lavoratori svantaggiati	60%	70%	70%

Disposizioni attuative



- Il Decreto attuativo doveva essere emanato il **31 marzo 2018**
- È stato firmato dai Ministeri competenti (Mise, Mef, Ministero del Lavoro) a maggio
- È stato registrato dalla Corte dei Conti a giugno ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno - tel. 02.58370.396
carmen.giugno@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it

Seguici su

